



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori EVANGELISTA, ABATE, ACCOTO, TRENTACOSTE,
LANZI, LEONE, DELL’OLIO, DE LUCIA, VANIN e FENU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 2020 ^(*)

Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e al decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, in tema di silenzio elettorale

(*) Testo non rivisto dalla presentatrice.

ONOREVOLI SENATORI. - Un diritto fondante della nostra Costituzione è rappresentato dal diritto al voto, che all'articolo 48 è definito personale ed eguale, libero e segreto. Orbene, la garanzia di queste caratteristiche che devono connotare l'esercizio del dovere civico degli elettori italiani è data da tutte le norme che regolamentano la materia nel suo complesso, ivi comprese le norme in materia di propaganda elettorale e quelle sul silenzio elettorale.

In particolare, il silenzio elettorale venne introdotto nel nostro ordinamento allo scopo di riconoscere all'elettore in procinto di esercitare il diritto al voto una necessaria pausa di riflessione nella quale formare liberamente ed autonomamente il proprio convincimento politico ed al fine di preservare l'elettorato ancora indeciso da indebite pressioni della propaganda politica capaci di influenzarlo.

Il silenzio elettorale è regolamentato dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata ed integrata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, dal decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica).

L'articolo 9 della legge n. 212 del 1956, come modificato dalla legge n. 130 del 1975, dispone al primo comma che: « Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda ».

Con la legge di conversione n. 10 del 1985 è stato introdotto nel decreto-legge n. 807 del 1984 l'articolo 9-bis (Divieto di propaganda elettorale) che così statuisce: « Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale ».

Le norme richiamate, così risalenti nel tempo, appaiono gravemente insufficienti ed inadeguate a regolamentare il silenzio elettorale in modo efficace poiché lontane dal progresso tecnologico che caratterizza la realtà attuale nella quale *internet* è ormai divenuto uno dei principali mezzi di comunicazione della politica. Il presente disegno di legge, pertanto, ha la finalità di colmare un vuoto normativo estendendo la disciplina del silenzio elettorale anche alle piattaforme digitali in cui compaiono le inserzioni politiche *online*.

Dall'avvento dell'era informatica, infatti, la propaganda sui *social network* e sui siti *internet* si svolge liberamente senza l'osservanza del divieto imposto dall'obbligo del silenzio elettorale, attraverso una modalità veloce ed altamente diffusiva capace di raggiungere chiunque, anche l'elettore in attesa di entrare nel seggio per esprimere il proprio voto. È necessario che la normativa vigente, che vieta ogni forma di propaganda elettorale (in televisione e attraverso comizi pubblici) nel giorno del voto e in quello precedente, venga adeguata ai tempi, non potendo continuare ad essere avulsa dalla realtà. Da questa esigenza di modernizzazione ed adeguamento alla vita reale trae ispirazione la presente proposta, che estende ai *social media* il divieto di ogni forma di propaganda elettorale, nei giorni indicati, nel rispetto del

cittadino che, dopo essere venuto a conoscenza delle proposte politiche, deve avere il tempo di maturare serenamente ed in autonomia la propria scelta, senza influenze e pressioni indebite dell'ultimo minuto. Si vuole, con la presente proposta legislativa, dare effettiva tutela all'elettore, in un'epoca in cui il ricorso alla politica *online* è generalizzato e rappresenta il sistema moderno di fare propaganda. In questo contesto, evidentemente, non è sufficiente affidare la materia ad altre iniziative, quali le « Linee guida per la parità di accesso alle piattaforme online durante la campagna elettorale per le elezioni politiche 2018 » stilate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e le successive « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso

ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo 2019 », redatte dall'AGCOM anche come misura di contrasto alla disinformazione sul *web*.

L'attualità e gravità del tema richiede anche un inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare a carico di chiunque contravvenga al divieto imposto dal silenzio elettorale.

Vista la rilevanza della materia e la necessità di dare concreta ed esaustiva applicazione al silenzio elettorale nel complesso contesto delle forme di comunicazione mediatiche in rapida evoluzione, la proponente confida che il presente disegno di legge sia quanto prima oggetto di esame e diventi in tempi brevi legge dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

1. Al fine di garantire un'efficace azione di contrasto ai fenomeni di disinformazione e lesione del pluralismo informativo, posti in essere attraverso la pubblicazione di contenuti *online* nel giorno precedente e in quelli stabiliti per lo svolgimento di elezioni, all'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È altresì vietata ogni forma di propaganda realizzata per via telematica, anche attraverso la diffusione di contenuti *online* su siti *internet* o *social media* »;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 5.000 ».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10)

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, l'articolo 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Art. 9-bis. - (*Divieto di propaganda elettorale*)- 1. Nel giorno precedente ed in

quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private, nonché ai siti *internet* e ai *social media*, di diffondere propaganda elettorale ».

€ 1,00